

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 ottobre 2011

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Sielte S.p.A.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 54325 del 21/09/2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22.02.2010, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Sielte Spa secondo le seguenti tempistiche:

Sedi operative	n. lavoratori dall'01.01.2010 al 31.07.2010	n. lavoratori dall'01.08.2010 al 31.12.2010
Bari	51	47
Cosenza	51	46
Foggia	21	20
Lamezia Terme	6	6
Massafra	16	13
Oristano	10	6
Crotone	2	2
Campo Felice di Roccella (PA)	2	2
Vibo Valentia	5	3
TOTALE	164	145

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 04.03.2011, relativo alla societa' Sielte Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Puglia (10.03.2011), Sardegna (24.03.2011), Sicilia (14.06.2011) e Calabria (04.07.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Sielte Spa, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Sielte Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 04.03.2011, in favore di un numero massimo di 148 lavoratori della societa' Sielte SPA, dipendenti presso le sedi di:

=====	=====
Sedi operative	n. lavoratori
=====	=====
Bari	48
Cosenza	46
Foggia	20
Lamezia Terme	6
Massafra	14
Oristano	7
Crotone	2
Campo Felice di Roccella (PA)	2
Vibo Valentia	3
TOTALE	148
=====	=====

La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il

periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.314.666,24.

Matricola INPS: 7038539243.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.314.666,24, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali,
il Sottosegretario delegato
Bellotti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti